

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2355 del 21/05/2020
Oggetto	Martini S.p.a., sede legale ed impianto in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2438 del 21/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Martini S.p.a., sede legale ed impianto in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Martini S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune di Longiano in Via Emilia n. 2614 per la prosecuzione dell'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione zootecnica di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza della ditta Martini S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 15/01/2020, prot. n. PGFC/2020/6587 del 16/01/2020, relativa a:

- sostituzione dell'impianto a osmosi inversa con nuovo impianto di demineralizzazione di maggiore capacità, richiesta motivata dalla necessità di sopperire al crescente fabbisogno della linea di produzione di mangime cubettato/pellet che richiede di disporre di maggiori volumi di acqua demineralizzata. Il nuovo impianto a bi-osmosi inversa sarà collocato in un container metallico ubicato sopra platea in cemento armato (da realizzare) in adiacenza alla parte esterna del locale caldaie; il refluo industriale di scarico sarà fatto defluire in un nuovo pozzetto ermetico ispezionabile interrato, collegato ad un nuovo pozzetto d'ispezione esterno; quest'ultimo pozzetto sarà collegato alla rete fognaria esistente con scarico in S2;
- aumento del volume annuo di scarico reflui industriali autorizzato al punto di scarico S2 (modifica della prescrizione n. 45 di AIA): la modifica prevede un volume di scarico massimo di 12.960 m³/anno e 42 m³/giorno;
- revoca della deroga per il rispetto del limite del parametro Cloruri nello scarico S2 (modifica della prescrizione n. 49 di AIA): la deroga era stata concessa per risolvere il problema occasionale del superamento del limite a causa dello scarico dell'acqua di salamoia utilizzata per la rigenerazione periodica delle resine a scambio ionico del pregresso impianto di addolcimento; con l'installazione dell'esistente impianto di demineralizzazione ad osmosi il refluo scaricato in S2 ha sempre rispettato il limite;

Dato atto che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. PG/2019/104962 del 04/07/2019 ha espresso un parere su una situazione analoga alla presente modifica, in particolare che:

- *le modifiche sostanziali, come riportato nella nota, sono infatti definite nel Dlgs n. 152/2006 come*

quelle che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;

- *tale definizione è sostanzialmente coerente con quella vigente all'emanazione della circolare regionale PG/2008/187404 del 1 agosto 2008 che riporta le indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali. In tale circolare vengono individuate le casistiche nelle quali potrebbero verosimilmente configurarsi effetti negativi e significativi per l'ambiente, ma viene premesso che la classificazione quale sostanziale va comunque motivata dall'ente e la sussistenza degli effetti negativi e significativi va verificata in concreto. Si ritiene quindi, in generale, che per classificare la modifica come sostanziale vada comunque effettuata una valutazione dell'ente responsabile dell'istruttoria in merito agli effetti negativi e significativi attesi;*

Considerato che l'aumento quantitativo dello scarico, ancorché superiore al 50% di quanto già autorizzato, è relativo ad uno scarico in fognatura servita da un depuratore pubblico, quello di Savignano sul Rubicone, la cui potenzialità di trattamento è pari a 139.000 AE (ovvero 370 volte lo scarico di che trattasi);

Rilevata pertanto la non significatività della modifica proposta rispetto agli effetti negativi sull'ambiente;

Considerato, analogamente a quanto sopra valutato, che le modifiche proposte non abbiano probabili ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto la modifica presentata dalla ditta Martini S.p.a. non è soggetta a screening;

Vista la nota prot. n. PGFC/2020/10816 del 23/01/2020 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta Martini S.p.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2020/32790 del 28/02/2020 inviata alla ditta Martini S.p.a. sulla base degli approfondimenti richiesti dal Servizio Territoriale con nota prot. n. PG/2020/21426 del 11/02/2020 e da Hera S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/32957 del 28/02/2020;

Dato atto che la ditta Martini S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/35194 del 04/03/2020 ha consegnato la copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 15/01/2020;

Dato atto che la ditta Martini S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/47905 del 30/03/2020 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta; la stessa documentazione è stata trasmessa a questa Agenzia con pec con nota prot. n. PG/2020/47039 del 27/03/2020;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/49603 del 01/04/2020 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della ditta Martini S.p.a. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Visto il parere pervenuto da Hera S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/65264 del 05/05/2020 in cui viene espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

*1) nello scarico **S2 - Via Olmadella** sono ammessi i reflui derivanti da:*

- **demineralizzazione acque di pozzo mediante filtrazione su carboni attivi e impianto a biosmosi inversa;**
- **condensa compressore Copco 90 kW, previo trattamento di separazione acqua-olio;**
- **operazioni di spurgo della caldaia a metano e del cogeneratore;**

- **svuotamento serbatoi di stoccaggio acqua grezza e acqua osmotizzata (per pulizia periodica o manutenzione straordinaria);**

per una potenzialità massima di **12.960 m³/anno - 42 m³/giorno;**

2) è ammesso il mantenimento dell'esistente impianto ad osmosi inversa per il tempo necessario alla messa a regime del nuovo impianto di demineralizzazione. L'avvenuta dismissione del vecchio impianto, dovrà essere tempestivamente comunicata a Hera e agli Enti competenti;

3) lo scarico S2 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

4) l'avvenuta sostituzione degli strumenti di misura dell'acqua emunta dai pozzi dovrà essere comunicata ad Hera e agli Enti competenti. Contestualmente dovranno essere fornite le specifiche tecniche e le matricole strumentali dei nuovi misuratori installati;

5) per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente ed alle successive modifiche e integrazioni;

Nella stessa nota di cui sopra Hera S.p.a. si esprime favorevolmente all'eliminazione del limite in deroga per i cloruri di cui alla prescrizione n. 49 di AIA, rimandando al rispetto dei limiti della Tab. 1 All. C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto il parere pervenuto dal Comune di Longiano con nota prot. n. PG/2020/66199 del 06/05/2020 in cui viene dato il nulla-osta per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera tipo "A", con le prescrizioni impartite da Hera S.p.a.;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/66285 del 06/05/2020 la ditta Martini S.p.a. ha inviato chiarimenti in relazione alla modifica non sostanziale di AIA;

Visto il parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia prot. n. PG/2020/68238 del 11/05/2020 in cui è proposto l'aggiornamento dell'allegato 1 di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":

- sostituzione del punto 2) del paragrafo C2.3 Scarichi idrici;

2 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI":

- sostituzione al paragrafo D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico della prescrizione n. 45, della prescrizione n. 49 ed inserimento della prescrizione n. 61bis e 61ter;
- paragrafo D3.7 Monitoraggio e controllo scarichi acque reflue industriali:
 - sostituzione della tabella del PMeC;
 - introduzione alla **tabella B) Metodi di analisi delle emissioni idriche** del parametro Idrocarburi totali

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che la DET-AMB-2016-2952 del 23/08/2016 ha introdotto la prescrizione 34bis, di seguito riportata:

34bis. La ditta, per i punti di emissione in atmosfera denominati E9, E10, E11, prima di procedere alla messa in funzione dei nuovi impianti ne deve dare comunicazione all'Autorità competente con un anticipo di almeno

quindici giorni. Entro trenta giorni a partire dalla data di messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti. Entro il quinto giorno, a partire dalla data di messa a regime, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare almeno un autocontrollo delle sostanze emesse. Entro trenta giorni a partire dalla data del controllo l'azienda è tenuta a trasmettere tramite lettera raccomandata o posta certificata (da indirizzo pec) all'Autorità competente gli esiti di tale autocontrollo;

Dato atto che anche la DET-AMB-2018-3694 del 18/07/2018 ha introdotto la prescrizione 34bis, di seguito riportata:

34bis. Per quanto concerne l'installazione della nuova selezionatrice polivalente a triplo stadio le cui aspirazioni confluiscono nel punto di emissione in atmosfera denominato E41 la ditta dovrà comunicare all'Autorità competente la data di messa in esercizio di tale punto di emissione con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell'attivazione. Entro trenta giorni, a partire dalla data di messa in esercizio, la ditta deve provvedere alla messa a regime dell'impianto. Dalla data di messa a regime il gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre controlli delle sostanze emesse distribuiti nell'arco di dieci giorni e precisamente: uno il primo giorno della data di messa a regime, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda. Entro trenta giorni a partire dalla data dell'ultimo controllo la ditta è tenuta a trasmettere tramite lettera raccomandata o posta certificata (da indirizzo pec) all'Autorità Competente gli esiti di tali controlli;

Evidenziato che trattasi di mero errore materiale e ritenuto necessario correggere tale inesattezza in modo da dotare l'AIA di una numerazione corretta;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Martini S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di cui all'oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. relativa ai seguenti interventi:

- sostituzione dell'impianto a osmosi inversa con nuovo impianto di demineralizzazione di maggiore capacità; il nuovo impianto a bi-osmosi inversa sarà collocato in un container metallico ubicato sopra platea in cemento armato (da realizzare) in adiacenza alla parte esterna del locale caldaie; il reflu industriale di scarico sarà fatto defluire in un nuovo pozzetto emetico ispezionabile interrato, collegato ad un nuovo pozzetto d'ispezione esterno; quest'ultimo pozzetto sarà collegato alla rete fognaria esistente con scarico in S2;
- aumento del volume annuo di scarico reflui industriali autorizzato al punto di scarico S2 (modifica della prescrizione n. 45 di AIA): la modifica prevede un volume di scarico massimo di 12.960 m³/anno e 42 m³/giorno;
- revoca della deroga per il rispetto del limite del parametro Cloruri nello scarico S2 (modifica della prescrizione n. 49 di AIA): la deroga era stata concessa per risolvere il problema occasionale del superamento del limite a causa dello scarico dell'acqua di salamoia utilizzata per la rigenerazione periodica delle resine a scambio ionico del pregresso impianto di addolcimento; con l'installazione dell'esistente impianto di demineralizzazione ad osmosi il reflu scaricato in S2 ha sempre rispettato il limite;

presentata dalla ditta Martini S.p.a. per il sito produttivo ubicato in Via Emilia n. 2614 in Comune di Longiano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 50 del 05/02/2013 e s.m.i.:

- 1.1. viene sostituito il punto 2) del paragrafo **C2.3 Scarichi idrici**, come di seguito specificato:

2) uno scarico di **acque reflue industriali (S2)**, alla pubblica fognatura nera di Via Olmadella del Comune di Longiano, collettata all'impianto di depurazione HERA di Savignano sul Rubicone (FC). Questo scarico è costituito da: acque reflue industriali derivanti dall'impianto di demineralizzazione dell'acqua utilizzata per produrre il vapore nel processo produttivo (in particolare dal controlavaggio del filtro catalitico per la rimozione del ferro e manganese, dalle operazioni di rigenerazione del filtro a carboni attivi e dall'impianto a bi-osmosi inversa). Inoltre, in tale scarico confluiscono anche le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di spurgo del cogeneratore e della caldaia a metano (acque di recupero dalla condensazione del vapore), le acque di condensa del compressore Copco da 90kW dopo trattamento con impianto di separazione acqua-olio accessorio al compressore e le acque reflue prodotte durante lo svuotamento e la pulizia periodica o manutenzione straordinaria del serbatoio di stoccaggio acqua grezza ante-trattamento e del serbatoio di stoccaggio acqua osmotizzata post-trattamento.

Le acque reflue sono convogliate ad un pozzetto di equalizzazione, al misuratore di portata e poi recapitano in pubblica fognatura nera. Il pozzetto di immissione in fogna ha anche la funzione di pozzetto di controllo e campionamento.

La potenzialità dello scarico è pari a circa 12.960 m³/a (42 m³/giorno).

- 1.2. vengono inserite al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** la prescrizione n. 43bis e

43ter, come di seguito specificato:

43bis. La data di installazione dei tre nuovi contatori dei pozzi P1, P2, P3 dovrà essere comunicata entro 15 giorni all'Autorità. Contestualmente dovranno essere fornite le specifiche tecniche e le matricole strumentali dei nuovi misuratori installati.

43ter. In concomitanza del primo reporting utile dall'installazione dei suddetti contatori (reporting anno 2021), presentare una relazione tecnica esaustiva alla luce dei dati che risulteranno dal monitoraggio, spiegando anche per quale motivo il consumo di acqua di rete sia aumentato considerevolmente dal 2013 al 2018 dato che nella relazione integrativa si afferma che la stessa è destinata esclusivamente ad uso civile (indicare se nel tempo siano aumentati i dipendenti dell'installazione o i turni di lavoro o altro).

1.3. viene sostituita al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** la prescrizione n. 45, come di seguito specificato:

45. E' autorizzato lo scarico di **acque reflue industriali (S2)**, così come descritto al punto C2.3 Scarichi idrici del presente atto, alla pubblica fognatura nera di Via Olmadella, collettata all'impianto di depurazione HERA di Savignano sul Rubicone (FC). Questo scarico è costituito da acque reflue industriali derivanti:

- dall'impianto di demineralizzazione dell'acqua utilizzata per produrre il vapore nel processo produttivo (in particolare dal controlavaggio del filtro catalitico per la rimozione del ferro e del manganese, dalle operazioni di rigenerazione del filtro a carboni attivi e dall'impianto a bi-osmosi inversa);
- dalle operazioni di spurgo del cogeneratore e della caldaia a metano
- dalle acque di condensa del compressore Copco da 90kW dopo trattamento con impianto di separazione acqua-olio;
- dalle acque reflue prodotte durante lo svuotamento e la pulizia periodica o manutenzione straordinaria del serbatoio di stoccaggio acqua grezza ante-trattamento e del serbatoio di stoccaggio acqua osmotizzata post-trattamento.

La potenzialità massima dello scarico è di 12.960 m³/anno - 42 m³/giorno. Le acque reflue devono essere convogliate ad un pozzetto di equalizzazione, provvisto di misuratore di portata e poi recapitare in pubblica fognatura nera. Il pozzetto di immissione in fogna ha anche la funzione di pozzetto di controllo e campionamento.

1.4. viene sostituita al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** la prescrizione n. 49, come di seguito specificato:

49. Resta fermo, per lo **scarico S2**, il rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento ai limiti di emissione indicati nella Tabella 1, Allegato C.

1.5. vengono inserite al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** la prescrizione n. 61bis e 61ter, come di seguito specificato:

61bis. La data di attivazione del nuovo impianto di bi-osmosi inversa dovrà essere comunicata entro 15 giorni all'Autorità Competente.

61ter. Il serbatoio di stoccaggio della soluzione di permanganato di potassio deve essere dotato di bacino di contenimento di volume pari a quello del serbatoio stesso.

1.6. viene sostituita la tabella D3.7 Monitoraggio e controllo scarichi acque reflue industriali, come di seguito specificato:

PUNTO DI CONTROLLO	PARAMETRO	TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE E GESTORE	REPORT	
			Gestore	Arpa		Gestore trasmissione	Arpa esame
S1 Scarico acque reflue industriali in fognatura nera pubblica	PH, Temperatura, BOD ₅ , COD, SST, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Cromo, Ferro, Nichel, Rame, Zinco, grassi ed oli animali e vegetali, tensioattivi totali	Autocontrollo presso laboratorio esterno accreditato	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Rapporto di prova	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
S2 Scarico acque reflue industriali in fognatura nera pubblica	PH, BOD ₅ , COD, SST, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Alluminio, Ferro, Manganese, Zinco, idrocarburi totali	Autocontrollo presso laboratorio esterno accreditato	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Rapporto di prova	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

1.7. viene sostituita la tabella di cui al **B) Metodi di analisi delle emissioni idriche**, come di seguito specificato:

Parametri	Unità misura	Metodo analitico utilizzato da Laboratorio esterno
pH	---	APAT IRSA 2060
Temperatura	°C	APAT IRSA 2100
BOD ₅	mg/Litro	APAT IRSA 5120
COD	mg/Litro	APAT IRSA 5040 o 5130
SST Solidi sospesi totali	mg/Litro	APAT IRSA 2090
Azoto ammoniacale	mg/Litro	APAT IRSA 4030 o 4020
Azoto nitroso	mg/Litro	APAT IRSA 4050 o 4020
Azoto nitrico	mg/Litro	APAT IRSA 4040 o 4020
Fosforo totale	mg/Litro	APAT IRSA 4060
Cloruri	mg/Litro	APAT IRSA 4020
Solfati	mg/Litro	APAT IRSA 4140
Rame	mg/Litro	APAT IRSA 3250 o 3020
Zinco	mg/Litro	APAT IRSA 3320
Cromo	mg/Litro	APAT IRSA 3150 o 3020
Ferro	mg/Litro	APAT IRSA 3160
Nichel	mg/Litro	APAT IRSA 3220 o 3020
Alluminio	mg/Litro	APAT IRSA 3050
Manganese	mg/Litro	APAT IRSA 3190
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/Litro	APAT IRSA 5160
Tensioattivi totali	mg/Litro	APAT IRSA 5170 MBAS (anionici) e 5180 BIAS (non ionici)
Idrocarburi totali	mg/Litro	APAT CNR IRSA 5160 B Man 29 2003

- di correggere al paragrafo **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs 152/06** l'errata numerazione della prescrizione 34bis, così come specificato in premessa, come segue:

34bis. La ditta, per i punti di emissione in atmosfera denominati E9, E10, E11, prima di procedere alla messa in funzione dei nuovi impianti ne deve dare comunicazione all'Autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Entro trenta giorni a partire dalla data di messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti. Entro il quinto giorno, a partire dalla data di messa a regime, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare almeno un autocontrollo delle sostanze emesse. Entro trenta giorni a partire dalla data del controllo l'azienda è tenuta a trasmettere tramite lettera raccomandata o posta certificata (da indirizzo pec) all'Autorità competente gli esiti di tale autocontrollo;

34ter. Per quanto concerne l'installazione della nuova selezionatrice polivalente a triplo stadio le cui aspirazioni confluiscono nel punto di emissione in atmosfera denominato E41 la ditta dovrà comunicare all'Autorità competente la data di messa in esercizio di tale punto di emissione con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell'attivazione. Entro trenta giorni, a partire dalla data di messa in esercizio, la ditta deve provvedere alla messa a regime dell'impianto. Dalla data di messa a regime il gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre controlli delle sostanze emesse distribuiti nell'arco di dieci giorni e precisamente: uno il primo giorno della data di messa a regime, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda. Entro trenta giorni a partire dalla data dell'ultimo controllo la ditta è tenuta a trasmettere tramite lettera raccomandata o posta certificata (da indirizzo pec) all'Autorità Competente gli esiti di tali controlli;

3. di stabilire che entro 30 giorni, dal ricevimento del presente atto, la ditta Martini S.p.a. provveda ad inviare l'aggiornamento:
 - dell'Allegato 3B RETE IDRICA ACQUE METEORICHE nel quale sia rappresentata solo la rete idrica delle acque meteoriche con le relative aree del piano di gestione e l'area esterna di stoccaggio occasionale delle materie prime;
 - dell'Allegato 3B SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA nel quale siano rappresentate tutte le immissioni di acque reflue industriali che costituiscono lo scarico S2 (compreso il controlavaggio del filtro catalitico e del filtro a carboni attivi), la posizione del pozzetto ufficiale di campionamento (sia di S1 che di S2) e la posizione dell'impianto di trattamento delle acque di condensa del compressore Copco 90 kW;
4. di precisare che sino alla data di attivazione del nuovo impianto di bi-osmosi inversa lo scarico S2 è autorizzato secondo le disposizioni vigenti dell'AIA;
5. di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Martini S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
6. di precisare che l'allegato n. 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 50 del 05/02/2013 prot. gen. n. 11821/2013 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Martini S.p.a.;

10. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, alla ditta HERA S.p.a., nonché alla ditta Martini S.p.a..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.